



## **PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

### **AGENZIA PROVINCIALE PER L'ENERGIA**

Prot. n. 2-11-D332

#### **PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DELL'AGENZIA N. 3 DI DATA 25 Gennaio 2011**

#### **O G G E T T O:**

Integrazione dei provvedimenti nn. 33 e 34/2010. Individuazione delle quote di riparto tra le Comunità di valle dei "canoni aggiuntivi" di cui all'art. 1 bis 1, comma 15 quater, lettera e), della L.P. 6 marzo 1998, n. 4, in attuazione della delibera G.P. n. 2982 del 23 dicembre 2010.

Il Relatore comunica:

L'articolo 44 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, con l'introduzione dei commi da 15 ter a 15 decies all'articolo 1 bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, ha innovato il quadro normativo riguardante le concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico, prevedendo, in particolare, la proroga per un periodo di 10 anni rispetto alla data di scadenza fissata dall'articolo 12, comma 15, del d. lgs. 11 novembre 1999, n. 463.

Secondo quanto disposto dall'articolo 1 bis 1, commi da 15 ter a 15 decies, della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, i concessionari di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico hanno esercitato la facoltà di richiedere detta proroga, rispetto alla data di scadenza dei titoli concessori, come previsto dall'articolo 12, comma 15, del d. lgs. 11 novembre 1999, n. 463. La proroga così ottenuta impone al concessionario, in aggiunta ad altri impegni, ai sensi delle lettere a) ed e) del comma 15 quater, dall'articolo 1 bis 1, della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 di versare alla Provincia:

1. un canone aggiuntivo, rispetto ai corrispettivi in essere per l'uso dell'acqua, pari ad euro 62,50 per ogni kW di potenza nominale media di concessione con riferimento all'anno 2008, aggiornato annualmente a partire dall'anno 2009 ai sensi del comma 15 octies dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4;
2. un ulteriore importo (cosiddetto "canone ambientale") di 5 euro per ogni kW di potenza nominale media di concessione in essere alla data di rilascio della proroga, aggiornato annualmente a partire dall'anno 2009 ai sensi del comma 15 octies dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4.

Il comma 15 septies dello stesso articolo prevede che i proventi dal canone aggiuntivo e dalle entrate di cui alle sopraddette lettere a) ed e), affluiscano al bilancio dell'Agenzia provinciale per l'energia. Stabilisce inoltre che la Provincia, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, determini la quota dei proventi medesimi da destinare ai Comuni o loro forme associative, attraverso l'individuazione di specifici criteri di riparto e di assegnazione delle quote ai medesimi enti.

Tale intesa è stata raggiunta in fasi successive dai Presidenti della Provincia e del Consiglio delle autonomie locali. Dapprima con il protocollo di data 19 settembre 2008, successivamente integrato con l'intesa di data 30 luglio 2009, aggiornato nella versione ultima sottoscritta in data 21 gennaio 2011.

L'intesa stabilisce che venga destinato ai Comuni e alle Comunità di valle l'intero gettito del canone aggiuntivo di cui alle predette lettere a) ed e); individua inoltre i criteri e le modalità per l'erogazione e per l'utilizzo dei medesimi.

La Giunta provinciale, con propria deliberazione n. 2766 del 3 dicembre 2010, ha disciplinato il riparto dei proventi di cui alla lettera a) del comma 15 quater dell'art. 1 bis 1 della legge provinciale n. 4 del 1998.

Con successiva deliberazione n. 2982 del 23 dicembre 2010, la Giunta provinciale ha disposto l'applicazione del principio di territorialità nel calcolo del riparto del gettito derivante dal canone aggiuntivo di cui all'articolo 1 bis 1, comma 15 quater, lettera e), della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, non disciplinato in precedenza, assegnando alle Comunità di valle le quote del cosiddetto "canone ambientale".

Il Protocollo d'intesa approvato in data 21 gennaio 2011 supera gli accordi precedenti e:

- introduce innovazioni rispetto ai criteri di ammissibilità e alle modalità per il finanziamento dei progetti relativi a misure ed interventi di miglioramento ambientale individuati dalla Comunità di valle d'intesa coi rispettivi Comuni;
- dispone in merito alla destinazione dei proventi derivanti dai canoni aggiuntivi prevedendo il finanziamento di spese sia in conto capitale sia di parte corrente, di natura una tantum, afferente progetti di sviluppo economico del territorio;
- contiene un rinvio alla disciplina della concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico dal torrente Avisio in località Stramentizzo, di cui all'accordo siglato in data 29 ottobre 2010 tra le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante la centrale idroelettrica di San Floriano.

Non vengono modificati i compiti e le attività di competenza dell'Agenzia provinciale per l'energia (APE), previsti dalla deliberazione n. 2766/2010. In particolare vengono fatti salvi gli atti e gli adempimenti posti in essere in vigore dei precedenti accordi.

In ottemperanza ai propri compiti, l'Agenzia provinciale per l'energia con proprio provvedimento n. 33 del 7 dicembre 2010, come modificato con il provvedimento n. 34 del 10 dicembre 2010, ha già provveduto a determinare l'entità dei proventi di cui alla lettera a) del comma 15 quater dell'art. 1 bis 1 della legge provinciale n. 4/1998 da assegnarsi ai singoli Comuni e alle diverse Comunità di valle secondo quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2766/2010.

I proventi di cui alla lettera e), nei provvedimenti citati, sono stati quantificati nel loro ammontare annuo negli allegati A2, B2, C2 e D2, senza ulteriore ripartizione fra gli enti aventi diritto, non esistendo ancora i relativi criteri.

Le quote canoni 2009-2010 di cui alla lettera a), di spettanza dei Comuni, sono state liquidate al BIM dell'Adige con mandato n. 1386 del 10.12.2010 sulla base del provvedimento del Dirigente generale n. 22 di data 30.12.2009 e con mandato n. 1385 del 10.12.2010 sulla base dell'analogo provvedimento n. 32 di data 7.12.2010.

Le quote relative alle Comunità di valle non sono state liquidate in attesa che si concludesse la fase istitutiva degli enti in parola.

Sulla base del Protocollo sottoscritto in data 21 gennaio 2011 e dei dati già acquisiti per l'emanazione dei propri provvedimenti nn. 33-34/2010, l'Agenzia provinciale per l'energia deve ora procedere alla ripartizione dei proventi di cui alla lettera e) del comma 15 quater dell'art. 1 bis 1 della legge provinciale n. 4/1998.

Tale ripartizione è stata effettuata tenendo conto dei BIM di riferimento, delle diverse concessioni prorogate e del relativo periodo di proroga; il riparto informa gli allegati di seguito indicati:

**BIM ADIGE:** ALLEGATO A2 bis - Canone aggiuntivo di cui alla lettera e) dell'art. 1 bis 1, comma 15 quater della L.P. n. 4/1998

**BIM BRENTA:** ALLEGATO B2 bis - Canone aggiuntivo di cui alla lettera e) dell'art. 1 bis 1, comma 15 quater della L.P. n. 4/1998;

**BIM CHIESE:** ALLEGATO C2 bis - Canone aggiuntivo di cui alla lettera e) dell'art. 1 bis 1, comma 15 quater della L.P. n. 4/1998;

**BIM SARCA:** ALLEGATO D2 bis - Canone aggiuntivo di cui alla lettera e) dell'art. 1 bis 1, comma 15 quater della L.P. n. 4/1998.

Le ripartizioni testè descritte saranno comunicate alle diverse Comunità di valle, per l'iscrizione dei rispettivi gettiti dei canoni aggiuntivi nei propri bilanci.

L'Agenzia infine, sulla base del riparto effettuato con il presente atto e sulla base degli impegni di cui ai già citati propri provvedimenti n. 22 di data 30 dicembre 2009 e n. 32 di data 7 dicembre 2010, darà seguito al trasferimento alle Comunità di valle dei canoni aggiuntivi versati all'Agenzia stessa sul bilancio 2009 e 2010, già operato nei confronti dei Comuni.

Ciò premesso,

## IL DIRIGENTE GENERALE

- visto l'articolo 1 bis 1, commi da 15 ter a 15 octies, della L.P. 6 marzo 1998, n. 4;
- vista la delibera G.P. n. 2766 del 3 dicembre 2010;
- vista la delibera G.P. n. 2982 del 23 dicembre 2010;
- visto il proprio provvedimento n. 22 del 30 dicembre 2009;
- visto il proprio provvedimento n. 32 del 7 dicembre 2010;
- visto il proprio provvedimento n. 33 del 7 dicembre 2010;
- visto il proprio provvedimento n. 34 del 7 dicembre 2010;
- vista la delibera G.P. n. n. 3183 di data 30 dicembre 2010;
- vista la documentazione citata in premessa,

### d i s p o n e

- 1) di prendere atto delle modalità attuative delle intese raggiunte in fasi successive dalla Provincia autonoma di Trento e dal Consiglio delle autonomie locali di cui al Protocollo d'intesa di data 21 gennaio 2011 in ordine al canone aggiuntivo di cui alle lettere a) ed e) del comma 15 quater dell'art. 1 bis 1 della legge provinciale n. 4/1998, approvate dalla Giunta provinciale con la delibera n. 2982 del 23 dicembre 2010, ed in particolare dei compiti assegnati all'Agenzia provinciale per l'energia;
- 2) di prendere atto, per le ragioni descritte in premessa, dei criteri di riparto fra i Comuni e le Comunità di valle dei proventi di cui alla lettera e) del comma 15 quater dell'art. 1 bis 1 della legge provinciale n. 4/1998, relativamente alle grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico ricadenti nei territori dei B.I.M. della provincia di Trento;
- 3) di dare atto che il quadro delle ripartizioni, tra gli enti aventi diritto, dei proventi di cui alla lettera a) del comma 15 quater dell'art. 1 bis 1 della legge provinciale n. 4/1998, suddivisi per ambito BIM di riferimento delle rispettive concessioni a derivare con proiezione delle quote per il periodo di proroga della concessione stessa, sono quelli contenuti negli allegati al proprio provvedimento n. 33 di data 7 dicembre 2010, come modificato dal proprio provvedimento n. 34 di data 10 dicembre 2010;
- 4) di dare atto che il quadro delle ripartizioni, tra gli enti aventi diritto, dei proventi di cui alla lettera e) del comma 15 quater dell'art. 1 bis 1 della legge provinciale n. 4/1998, suddivisi, sulla base dei criteri di cui al punto 2), per ambito BIM di riferimento delle rispettive concessioni a derivare e con proiezione delle quote per il periodo di proroga della concessione stessa, sono quelli contenuti negli allegati di seguito riportati che formano parte integrante del presente provvedimento:
  - BIM ADIGE: ALLEGATO A2 bis - Canone aggiuntivo di cui alla lettera e) dell'art. 1 bis 1, comma 15 quater della L.P. n. 4/1998;
  - BIM BRENTA: ALLEGATO B2 bis - Canone aggiuntivo di cui alla lettera e) dell'art. 1 bis 1, comma 15 quater della L.P. n. 4/1998;
  - BIM CHIESE: ALLEGATO C2 bis - Canone aggiuntivo di cui alla lettera e) dell'art. 1 bis 1, comma 15 quater della L.P. n. 4/1998;
  - BIM SARCA: ALLEGATO D2 bis - Canone aggiuntivo di cui alla lettera e) dell'art. 1 bis 1, comma 15 quater della L.P. n. 4/1998.

- 5) di dare atto che le comunicazioni dell'Agenzia provinciale per l'energia alle Comunità di valle relativamente ai proventi di cui alla lettera e) del comma 15 quater dell'art. 1 bis 1 della legge provinciale n. 4/1998, saranno effettuate sulla base delle ripartizioni di cui al punto 4);
- 6) di disporre la liquidazione alle Comunità di valle dei proventi di cui al precedente punto 4) relativi agli esercizi 2009 e 2010, già impegnati al bilancio di APE con i propri provvedimenti n. 22 di data 30 dicembre 2009 e n. 32 di data 7 dicembre 2010 pari rispettivamente ad euro 203.899,35 per esercizio.

ELM

IL DIRIGENTE GENERALE  
ROBERTO BERTOLDI